



COMUNE DI CASTELFIORENTINO

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. MODIFICHE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 15/05/2025

Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12/11/2025

Comune di Castelfiorentino

DEFINIZIONE CRITERI

PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Capo I	2
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	2
Art. 2 – Destinatari.....	2
Art. 3 - Gruppo di lavoro.....	3
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo.....	4
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	5
Art. 6 - Centrali di committenza.....	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	5
Capo II	7
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante per i lavori.....	7
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10 - Ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
Capo III	9
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante per i servizi e le forniture.....	9
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	9
Capo IV	11
Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 14 - Attività articolate e singole.....	11
Art. 15 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	12
Art. 16 - Liquidazione dell’incentivo.....	12
Art. 17 – Entrata in vigore.....	13

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nel seguito "Codice") e dal presente regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui, con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 dell'allegato II.14, il servizio o la fornitura siano definiti di particolare importanza dal Responsabile di Settore nell'apposita determinazione e sia nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto differente dal RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 comma 7 e comma 8 del Codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sul valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice. La misura è definita in base alla graduazione indicate nelle tabelle di cui ai successivi Capi II per i lavori e Capi III per i servizi e forniture. La misura complessiva dell'incentivo è calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture affidati, IVA esclusa, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, escluso il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro tecnico economico dell'intervento dovrà essere comprensivo anche delle spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'ente che svolgono le attività tecniche indicate nel allegato I.10 al Codice, di seguito riportate:
 - programmazione della spesa per investimenti;

- Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico ed altri collaudi specialistici (ove necessari);

nonché tra i collaboratori dei suddetti soggetti

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere che dovranno essere coerenti con i documenti di programmazione dell'ente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Ai fini della rotazione del personale da inserirsi nel gruppo di lavoro dovranno tenersi in considerazione i dipendenti assegnati anche a settori dell'ente diversi da quello che procede alla indizione della procedura di affidamento dell'appalto o della concessione, fatta salva la verifica della competenze professionali necessarie o dell'effettivo lavoro svolto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro è stabilita nel medesimo atto del responsabile e deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato da ciascun dipendente coinvolto, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II (lavori) e Capi III (forniture e servizi), nonché motivata in sede di attestazione e accertamento delle attività svolte nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 né a soggetti in conflitto d'interesse. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo

art.7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 dello stesso;
- b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- c) gli appalti di lavori di valore stimato inferiore a Euro 30.000,00;
- d) gli appalti di servizi e forniture particolarmente complessi di valore stimato inferiore a Euro 20.000,00;
- e) gli appalti di lavori che non richiedono la redazione di documenti progettuali e contabili;
- f) gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro non definiti particolarmente complessi e per quali il Direttore dell'Esecuzione coincide col RUP;
- g) i lavori in amministrazione diretta.

2. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, in tal caso l'incentivazione di cui nel presente regolamento non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

- 1 In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2 comma 1.
- 2 La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4,

c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP di cui all'art. 17;
 - la quota parte di attività non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, quantificata secondo i valori percentuali indicati nelle Tabelle di ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 10 e 12.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Capo II

Incentivo per i lavori

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante per i lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare ed in riferimento al valore stimato dell'appalto

Valore stimato dell'appalto	Percentuale
Dalla soglia minima (art. 5 comma 1 lett. b)) fino ad Euro 999.999,99	2 %
Quota parte superiore a Euro 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,75 %
Quota parte superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,50 %

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Rup che autorizza la variante, ai sensi dell'art. 120, c. 3, del Codice.

Art. 10 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione dell'incentivo per attività tecniche fra i diversi componenti del gruppo di lavoro è di norma effettuato secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	valori alternativi	Col. 1	Col.2
a) Attività inerenti l'intero ciclo del contratto di appalto			21%-28%
a.1) Responsabile Unico del Progetto		14%	
a.2) Programmazione della spesa per investimenti		2%	
a.3.I) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Affidato diretto	12%		
a.3.II) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Negoziata	8%		
a.3.III) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Aperta	5%		

b)	Attività inerenti la fase di progettazione			24%
	b.1) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3%	
	b.2) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		6%	
	b.3) Redazione del progetto esecutivo		6%	
	b.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		4%	
	b.5) Verifica del progetto ai fini della sua validazione		5%	
c)	Attività inerenti la fase di gara/affidamento			5%-12%
	c.1a) Predisposizione dei documenti di gara - Affidato diretto	5%		
	c.1b) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Negoziata	9%		
	c.1a c) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Aperta	12%		
d)	Attività inerenti la fase di esecuzione			33%
	d.1) Direzione dei lavori		17%	
	d.2) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)		11%	
	d.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		5%	
e)	Attività inerenti la fase di collaudo/verifica			10%
	e.1) Collaudi (Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo tecnico- amministrativo, altri collaudi tecnico-funzionali ove necessari)		6%	
	e.2) Collaudo statico e altri collaudi specialistici		4%	
	TOTALE	17%	83%	100%

2. All'interno di ogni gruppo di attività (identificato dalle lettere da a) a e)), la percentuale di ripartizione dell'incentivo della singola attività indicato nella colonna 1 potrà essere variata dal responsabile di EQ a seconda della complessità delle singole attività in relazione alle specificità di ogni procedura, fermi restando i valori complessivi attribuiti ai gruppi di attività indicati nella colonna 2 e le seguenti condizioni:

- La somma delle percentuali delle attività a.2) (programmazione spesa) e a.3) (collaboratori RUP) non può superare il valore dell'attività a.1)
- Il valore della percentuale dell'attività d.2) (direzioni operative) non può superare il valore dell'attività d.1) (Direzione Lavori)
- Il valore dell'attività e.2)(Collaudi specialistici) non può superare il valore dell'attività e.1) (collaudo/regolare esecuzione)

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori preventivamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. Nel caso in cui non sia normativamente prevista per la specifica opera/lavoro l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, la relativa percentuale è ripartita dal responsabile tra una o più delle attività tecniche restanti che risulta necessario effettuare e facenti parte del medesimo gruppo di

attività.

Capo III

Incentivo per i servizi e le forniture

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante per i servizi e le forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio da realizzare o della fornitura in affidamento ed in riferimento al valore stimato dell'appalto:

Valore stimato dell'appalto	Percentuale
Dalla soglia minima (art. 5 comma 1 lett.c)) fino all'importo di cui all'art. 50 lett.b) (€ 139.999,99 – soglia per affidi diretti)	2 %
Quota parte dall'importo di cui all'art. 50 lett. e) del Codice (€ 140.000,00) fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,75 %
Quota parte superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,50 %

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi oltre l'importo di 500.000 euro e di importo inferiore individuati dalla determina a contrarre come particolarmente complessi ai sensi dell'art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 del codice sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

TABELLA PER SERVIZI E FORNITURE

		valori alternativi	Col. 1	Col.2
a)	Attività inerenti l'intero ciclo del contratto di appalto			23%-30%
	a.1) Responsabile Unico del Progetto		14%	
	a.2) Programmazione della spesa per investimenti		2%	
	a.3.I) <i>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Affidato diretto</i>	14%		
	a.3.II) <i>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Negoziata</i>	10%		
	a.3.III) <i>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Aperta</i>	7%		
b)	Attività inerenti la fase di progettazione			22%
	b.3) Redazione del progetto		22%	
c)	Attività inerenti la fase di gara/affidamento			8%-15%
	c.1.I) <i>Predisposizione dei documenti di gara - Affidato diretto</i>	8%		
	c.1.II) <i>Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Negoziata</i>	12%		
	c.1.III) <i>Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Aperta</i>	15%		
d)	Attività inerenti la fase di esecuzione			30%
	d.1) Direzione dell'esecuzione		30%	
e)	Attività inerenti la fase di collaudo/verifica			10%
	e.1) Collaudi e verifiche di conformità		10%	
	TOTALE	22%	78%	100%

3. All'interno di ogni gruppo di attività (identificato dalle lettere da a) a e)), la percentuale di ripartizione dell'incentivo della singola attività indicato nella colonna 1 potrà essere variata dal responsabile di EQ a seconda della complessità delle singole attività in relazione alle specificità di ogni procedura, fermi restando i valori complessivi attribuiti ai gruppi di attività indicati nella colonna 2 e le seguenti condizioni:

- La somma delle percentuali delle attività a.2) (programmazione spesa) e a.3) (collaboratori RUP) non può superare il valore dell'attività a.1)

4. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Capo IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile di EQ tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura purché l'opera o il servizio siano stati approvati e finanziati.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata dall'attestazione e accertamento circa le attività effettivamente svolte e il rispetto dei tempi e da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di rendicontazione allegata che potrà essere in seguito modificata con direttiva del Segretario comunale.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. La determina di liquidazione è trasmessa al RPCT per gli eventuali controlli e all'Ufficio Personale per le eventuali perequazioni.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al dirigente/responsabile della struttura attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi rispetto ai tempi assegnati al gruppo di lavoro per ciascuna fase non giustificati da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti o aumenti di costi dovuti ad errori od omissioni imputabili al dipendente l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo previsto	10%
	Dal 21% al 40% del tempo previsto	30%
	Oltre il 40% del tempo previsto	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal ~~dirigente~~/responsabile competente, sentito il RUP e il direttore dei lavori/dell'esecuzione, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, compilando le apposite schede di

rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene di regola in due tranches: conclusa la fase di affidamento e a seguito di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione. Per i servizi e le forniture pluriennali la fase dell'esecuzione sarà liquidata in proporzione annualmente
3. Per la liquidazione dell'incentivo il Responsabile di EQ, sentito il RUP e il direttore dei lavori/dell'esecuzione, accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente
4. Qualora il Responsabile del Settore partecipi all'erogazione dell'incentivo lo stesso viene sostituito dal Responsabile nominato quale suo sostituto dal Sindaco.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio